



PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLE
STRUTTURE DIDATTICO-INFORMATIVE DEL PARCO SITE IN
PREMILCUORE, SAN BENEDETTO IN ALPE E TREDOZIO E PER
L'INTEGRAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ANIMAZIONE DELLA
STRUTTURA DI SANTA SOFIA PER IL PERIODO 19 APRILE 2013 --
31 DICEMBRE 2015**



L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di aprile nella sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,

TRA


- Dott. **GIORGIO BOSCALLI**, nato a Roma il 6 ottobre 1952, domiciliato per il ruolo in Pratovecchio (AR) via Brocchi n° 7, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Direttore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna con sede in Pratovecchio, Via Brocchi n. 7 e che di seguito verrà denominato "PARCO"

E


Il **Comune di Santa Sofia** -- in persona del Sig. Flavio Foietta nato a Santa Sofia il 29/07/1951 il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Sindaco del suddetto Comune con sede in Santa Sofia, Via P.za Matteotti n. 1, e di seguito chiamato Comune di Santa Sofia;



Il **Comune di Premilcuore** -- in persona del Sig. Luigi Capacci nato a Premilcuore il 24/01/1941 il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Sindaco del suddetto Comune con sede in Premilcuore, Via Marconi n. 8, e di seguito chiamato Comune di Premilcuore;



Il **Comune di Portico-San Benedetto** -- in persona del Sig. Mirko Betti nato a Forlì il






26/09/1975 il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Sindaco del suddetto Comune con sede in Portico di Romagna - Piazza G. Marconi n.3, e di seguito chiamato Comune di Portico-San Benedetto;

Il Comune di Tredozio – in persona del Sig. Luigi Marchi nato a Tredozio il 28/10/1955 il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Sindaco del suddetto Comune con sede in Tredozio, Via dei Martiri n.1 , e di seguito chiamato Comune di Tredozio;

PREMESSO:

- che una delle funzioni precipue di un Parco Nazionale è senza dubbio rappresentata dalla fornitura di servizi di informazione, di conoscenza del territorio, di accompagnamento e guida e di didattica ed educazione ambientale;
- che al fine di svolgere queste funzioni, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna si è dotato di una serie di strutture decentrate rispetto alle sedi, tra le quali particolare rilevanza rivestono i Centri Visita ed i Punti Informazione;
- che tali strutture possono e devono divenire i luoghi grazie alla cui presenza, ed alle cui dotazioni, sia possibile sviluppare dei veri e propri programmi di offerta rispetto ad una domanda sicuramente crescente di turismo ambientale e culturale nonché, prioritariamente, di promozione dei valori della conservazione della natura;
- che il 31 gennaio 2012 è scaduta la convenzione per la gestione delle suddette strutture, stipulata con i Comuni di Santa Sofia, Premilcuore, Portico-San Benedetto e Tredozio;
- che tra le finalità istituzionali dei Comuni rientrano le attività di promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico ed incentivazione del turismo;
- che, a seguito dei contatti intercorsi, i Comuni sopraccitati si sono dichiarati disponibili a continuare a gestire le strutture in oggetto o a implementarne l'animazione e l'orario di apertura, ed a concorrere, insieme al Parco, alla realizzazione un progetto di promozione



del territorio, per valorizzarne le peculiarità naturalistiche e storiche ed incentivarne la fruizione turistica;

• che l'Ente Parco ha già individuato un soggetto che provvederà alla gestione ordinaria della struttura di Santa Sofia ed al coordinamento delle strutture oggetto della presente;

• che per la struttura di Santa Sofia si rende comunque necessario implementare la parte relativa all'animazione del territorio ed all'apertura per far fronte alle esigenze specifiche della struttura stessa;

• che si rende pertanto necessario definire, nella presente convenzione, i rapporti tra il Parco e i Comuni di Santa Sofia, Premilcuore, Portico-San Benedetto e Tredozio.

• che i Comuni hanno concordato di accettare che il coordinamento della gestione delle suddette strutture sia affidato ad un referente unico, individuato dall'Ente Parco;

• che i Comuni, fermi restando gli obiettivi e le finalità in oggetto, potranno nella fase di gestione avvalersi di soggetti terzi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE




Art. 1 Oggetto

La convenzione ha per oggetto la gestione dei servizi connessi alle strutture e le attività di animazione previste nel progetto di gestione allegato; le strutture di riferimento per le attività, denominate "Centro Visita del Parco", "Punto Informazione" e "Centro Didattico - Culturale", sono le seguenti:

- Centro Visita di Santa Sofia, presso la sede della Comunità del Parco;
- Centro Visita di Premilcuore (FC) Via Roma, 34, con annesso Museo della Fauna Appenninica;

- Centro Didattico - Culturale di San Benedetto in Alpe (FC), Via Acquacheta, 6;
- Centro Didattico - Culturale di Tredozio (struttura gestita dal Comune)


Per l'esatta individuazione dei locali di Santa Sofia, Premilcuore e San Benedetto e, si fa



referimento alle planimetrie depositate presso il Servizio Pianificazione dell'Ente.


I servizi richiesti riguardano:

- l'accoglienza ai visitatori, con fornitura di informazioni, materiale e quant'altro richiesto, ed eventuale guida agli spazi espositivi; tale servizio informativo dovrà riguardare non esclusivamente il territorio del Parco ma complessivamente le caratteristiche e le opportunità dei territori dei Comuni compresi nel Parco stesso;
- la gestione del Servizio Turistico (nel caso del Centro Visita) con l'espletamento di tutte le richieste di informazioni sia telefoniche, che per posta elettronica ed ordinaria, ivi incluse quelle pervenute direttamente al Parco;
- l'organizzazione di visite a carattere naturalistico/ambientale/culturale al Parco per gruppi di visitatori organizzati;
- lo stimolo alle realtà associative e imprenditoriali locali operanti in ambito naturalistico/ambientale/culturale per la realizzazione di iniziative congiunte;
- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio del Parco e di animazione culturale;
- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di tipo didattico-educativo, adatti alle varie categorie di utenti potenziali, da svolgersi sia presso i locali del Centro Visita sia in ambiente;
- la realizzazione, anche in collaborazione con il Parco, di materiale didattico-informativo e divulgativo a supporto delle attività;
- attività inerenti il titolo di CEAS (Centro di Educazione Alla Sostenibilità) della Regione Emilia Romagna, ottenuto dall'Ente Parco, di cui le strutture di Santa Sofia, Premilcuore e San Benedetto sono parte integrante;



• l'organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona tenuta dei locali nei quali vengono svolti i servizi (pulizie interne ed esterne, manutenzione ordinaria di locali ed efficienza delle attrezzature ecc.);


• la presenza dell'Ente Parco in maniera capillare sul territorio, garantendo la massima visibilità (quindi andranno curate con la massima attenzione la distribuzione del materiale informativo presso tutte le strutture del territorio, la diffusione delle informazioni relative a iniziative e a opportunità per i turisti, ecc.), non solo con l'attività informativa e i servizi forniti al turista, ma anche tramite un'azione "esterna" presso tutti i soggetti interessati. Anche per quanto riguarda la distribuzione del materiale a pagamento, sarà compito dei Comuni attivarsi per incrementare la vendita dei prodotti del Parco, al fine di aumentare le entrate e la visibilità dell'Ente;



Art. 2 Livelli minimi di servizio richiesti


I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno fornire i livelli minimi di servizio indicati per ciascuna struttura riportati nei progetti di gestione acclarati al prot. n. 0001495 del 25/03/2013, n. 0001868 del 15/04/2013, n. 0001986 del 19/04/2013, n. 0001990 del 19/04/2013 dell'Ente Parco. Per le annualità 2014 e 2015 il progetto di gestione dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione dell'Ente, entro il 30 novembre 2013 per l'anno 2014 ed entro il 30 novembre 2014 per l'anno 2015.

I Comuni possono inoltre attivare le necessarie procedure, per quanto riguarda le strutture di loro pertinenza, affinché vengano riconosciuti come Uffici UIT dalla Provincia di Forlì-Cesena.



Art. 3 Concessione del logo del Parco

I Comuni o i gestori da loro individuati sono autorizzati all'utilizzo del Logo del Parco, da apporre sugli strumenti di pubblicizzazione delle attività svolte presso le strutture informative, che intenderà produrre e che i gestori avranno preventivamente concordato con il Servizio Promozione dell'Ente.



Art. 4 Riconoscibilità degli addetti

Gli addetti alle strutture informative in oggetto dovranno indossare nell'esercizio delle loro mansioni un abbigliamento dedicato e coordinato che riporti il logo del Parco. Tale logo dovrà avere adeguata visibilità.

Art. 5 Coordinamento del progetto

I Comuni o i gestori da loro individuati si impegnano a collaborare con un soggetto individuato dall'Ente Parco, che avrà le funzioni di coordinatore della gestione delle strutture oggetto della presente, a cui l'Ente farà riferimento per ogni problematica di ordine tecnico e gestionale.




Art. 6 Oneri a carico dei gestori

I Comuni o i gestori da loro individuati oggetto della presente svolgeranno i servizi indicati nel presente documento provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.


In particolare sono a completo carico dei Comuni o dei soggetti gestori tutti gli oneri, ivi compresi quelli assicurativi e previdenziali, relativi all'impiego del personale.

Art. 7 Requisiti del personale impiegato

I Comuni o i gestori da loro individuati si impegnano a individuare il personale rivolgendosi prioritariamente a giovani dei comuni nei quali sono situate le strutture informative indicate nel presente documento, purché siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.



Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dai Comuni o dai gestori da loro individuati, dovrà essere fisicamente e culturalmente idoneo all'impiego. I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno comunque osservare, nei confronti del personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali, assistenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



Gli operatori individuati frequenteranno un corso di formazione/aggiornamento annuale organizzato dall'Ente Parco.

Art. 8 Segreto d'ufficio

Il personale individuato è legato al segreto d'ufficio per fatti relativi all'Ente Parco di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dell'attività.




Art. 9 Tutela dei dati personali

I Comuni o i gestori da loro individuati si obbligano al rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali di cui venissero a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione quali autonomi titolari.

Art. 10 Diffusione e vendita di prodotti

Ai sensi e secondo le modalità dell'art. 16, comma 2 della Legge 394/91, i soggetti gestori dovranno diffondere gratuitamente materiale fornito dal Parco e potrà rivendere presso le strutture di cui al presente documento materiale educativo, divulgativo e promozionale prodotto dall'Ente Parco. Tale materiale potrà essere acquistato direttamente dal Parco che rilascerà fattura. In tal caso il prezzo di acquisto sarà ridotto del 35% rispetto a quello di copertina a seconda di quanto riportato nel catalogo ufficiale. Sono a carico dei Comuni e dei soggetti gestori tutti gli adempimenti fiscali, relativi alle norme di sicurezza, ecc. connessi alla vendita di prodotti. Il materiale prodotto dal Parco dovrà avere uno spazio proprio e chiaramente identificabile. La restituzione del materiale rimasto invenduto potrà essere effettuata nei limiti delle quantità fatturate dal Parco nello stesso periodo fiscale di riferimento (trimestre).

Nel caso in cui i gestori intendessero svolgere attività di vendita di altri prodotti, di tipo divulgativo, di artigianato, ed agroalimentari che siano attinenti alle finalità generali delle strutture didattico-informative e del territorio, dovranno effettuare una comunicazione dettagliata dei prodotti e dei prezzi all'Ente Parco Nazionale.



Art.11 Biglietti di ingresso

E' facoltà dei gestori decidere se far pagare biglietti di ingresso ad eventuali sale espositive dei Centri Visita e degli uffici informazione. L'importo specifico dei biglietti è specificato all'interno del progetto di gestione, che dovrà essere formalmente approvato dall'Ente Parco.

I Comuni si impegnano a garantire la gratuità dell'ingresso per bambini al di sotto degli 8 anni e per i portatori di handicap e diversamente abili. Sono a carico dei Comuni o i gestori da loro individuati gli adempimenti fiscali ed amministrativi inerenti tale articolo.

Art.12 Durata del servizio e recesso

La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2015. L'Ente Parco si riserva di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, senza che i Comuni possano vantare alcunché. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Ente Parco ai Comuni per l'anno 2014 entro il 30 novembre 2013 e per l'anno 2015 entro il 30 novembre 2014.

Il contratto potrà essere risolto dall'Ente Parco prima della scadenza naturale, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata postale A.R., in caso di grave inadempienza da parte dei Comuni agli obblighi contrattuali.

I Comuni potranno risolvere il contratto prima della scadenza naturale, solo per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione da presentarsi almeno con trenta giorni di anticipo, e fatta comunque salva la possibilità per l'Ente di rivalersi per il danno subito.

Il servizio verrà svolto secondo le modalità, gli orari e le forme definite dai progetti di gestione acclarati al prot. n. 0001495 del 25/03/2013, n. 0001868 del 15/04/2013, n. 0001986 del 19/04/2013, n. 0001990 del 19/04/2013 dell'Ente Parco.

Per tutto quanto previsto nell'accordo e nel progetto allegato, si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento che possono trovare utile applicazione nel caso di specie.

ART. 13 - Pagamenti

Alla realizzazione del progetto, di cui al precedente art. 2, l'Ente Parco Nazionale parteciperà

The right side of the document contains several handwritten signatures and official stamps. At the top, there is a circular stamp with illegible text. Below it is a large, stylized signature. Further down is another signature, followed by a circular stamp that reads 'COMUNE DI SOFIA' and 'PROVINCIA DI SOFIA'. Below that is another circular stamp with illegible text, and at the bottom is a circular stamp with the text 'ENTE PARCO NAZIONALE' and 'PARK NATIONAL'.

con un importo annuo onnicomprensivo di € 28.000,00, così suddivisi:

Comune di Santa Sofia: € 5.000

Comune di Portico-San Benedetto: € 7.000

Comune di Premilcuore: € 9.000

Comune di Tredozio: € 7.000

L'Ente Parco Nazionale provvederà annualmente all'erogazione di tale importo a favore dei Comuni in due rate, la prima delle quali, corrispondente al 50% entro il 15 agosto. La seconda rata sarà corrisposta al termine del periodo di apertura.



Il pagamento di entrambe le rate avverrà dietro presentazione di una relazione esaustiva sull'andamento del servizio, da cui emergano in particolare i periodi e gli orari effettivi di apertura delle strutture informative, il numero dei visitatori e l'andamento delle manifestazioni di animazione organizzate. L'Ente Parco si riserva di effettuare controlli sul rispetto del progetto di gestione approvato.

ART. 14 - Servizi connessi con la manutenzione dei locali – canoni

La gestione dei servizi di cui sopra deve essere accompagnata da una efficiente gestione dei servizi logistici connessi alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione dei locali, che restano a totale carico dei gestori. Allo stesso modo, con l'eccezione della struttura di Santa Sofia, sono a carico dei gestori i canoni e i costi relativi ai servizi telefonici, elettrici, idrici, nonché le tasse relative ai servizi di nettezza urbana e le spese di riscaldamento e la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aree esterne di pertinenza.

ART. 15 - Disponibilità per l'Ente Parco dei locali

Ferme restando le esigenze legate allo svolgimento dei servizi qui in oggetto, dovranno comunque essere tenuti a disposizione dell'Ente Parco, per iniziative specifiche e preventivamente concordate, le sale conferenze e gli spazi espositivi delle strutture oggetto della presente. I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno garantire gratuitamente, al



proposito, il supporto logistico alle iniziative organizzate direttamente dal Parco, per il quale verranno di volta in volta concordate le modalità operative, fermi restando i diritti in termini di compensi per eventuali prestazioni.

In ogni caso verranno concordate fra le due parti le modalità di programmazione e gestione delle varie iniziative, in modo da evitare sovrapposizioni o difficoltà organizzative.

ART. 16 Locali ed attrezzature disponibili

I locali a disposizione dei Comuni sono quelli riportati nelle planimetrie.

I Comuni sono responsabili dei beni indicati nell'inventario e responsabili della loro riconsegna all'Ente Parco, al termine del contratto, in buono stato di conservazione. Copia degli elenchi di tali attrezzature è disponibile presso l'Ente Parco. Per la durata del contratto, restano a carico dei Comuni le spese di manutenzione ordinaria di tali attrezzature e allestimenti.

Nel corso della durata del contratto, potranno essere previste dall'Ente integrazioni a tali attrezzature ed allestimenti, anche sulla base di suggerimenti e proposte da parte dei Comuni: in tale caso i nuovi acquisti verranno consegnati ai Comuni alle medesime condizioni.


Resta ferma la responsabilità dei Comuni riguardo alle attrezzature ed agli allestimenti presi in carico al momento della stipulazione del contratto di gestione, nonché riguardo la risarcibilità di eventuali danni a cose e persone verificatesi in ragione delle attività oggetto della presente convenzione

Art. 17 Foro competente

Il foro competente per ogni controversia tra l'Ente e i Comuni sarà quello di Arezzo.

Art.18 Norme di rinvio

Per quant'altro qui non previsto, si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed a quanto previsto dagli usi locali.



Art. 19 Rapporti economici

Le eventuali tariffe per la fruizione delle strutture oggetto del presente contratto e per la prestazione di relativi servizi deriveranno da quanto specificato nel progetto di gestione.

Qualora, nell'ambito dei compiti del contraente, venissero previsti servizi non compresi tra quelli previsti nel presente contratto, l'effettiva attivazione degli stessi, nonché le relative tariffe, dovranno essere preventivamente concordate con il Parco, tramite apposito atto contrattuale.

ART. 20 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del DPR 131/1986 (Risoluzione n. 108/2001).

Le spese inerenti il presente atto, comprese quelle dell'eventuale registrazione, sono a carico dell'Ente Parco Nazionale e dei Comuni in parti uguali.

Art. 21 - Tracciabilità



I Comuni si assumono la responsabilità sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 136/10.

Art. 22 Informativa ai sensi della legge 196/2003

Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, i Comuni attestano di essere informati in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione, il trattamento informatico e manuale dei dati per le attività istituzionali del Parco e comunque connesse e strumentali allo svolgimento della propria attività, la natura obbligatoria del conferimento per l'esecuzione del presente contratto, le conseguenze in caso di rifiuto, i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei dati personali o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo. Il



Handwritten signature in black ink.



titolare del Trattamento è l'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n° 12 facciate.

Letto, confermato in segno di accettazione, viene firmato dalle parti contraenti come segue:

Per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

(Dott. Giorgio Boscagli)

Per il Comune di Santa Sofia

(Sig. Flavio Foietta)



Per il Comune di Premilcuore

(Sig. Luigi Capacci)




Per il Comune di Portico-San Benedetto

(Sig. Mirko Betti)



Comune di Tredozio


(Sig. Luigi Marchi)



I Comuni dichiarano di aver particolarmente considerato e di approvare quanto disposto dall'art. 12, per il quale esprimono specificatamente il loro consenso a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.


Per il Comune di Santa Sofia

(Sig. Flavio Foietta)




Per il Comune di Premilcuore

(Sig. Luigi Capacci)



Per il Comune di Portico-San Benedetto

(Sig. Mirko Betti)



Per il Comune di Tredozio

(Sig. Luigi Marchi)

